

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD

Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima (GR)

C.F. 92090610533

0566 903441 – info@atc6gmord.it - info@pec.atc6gmord.it



REGOLAMENTO
PER LA CACCIA DI SELEZIONE
CERVIDI E BOVIDI

INDICE

Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Vocazione del territorio	3
Art. 3	Unità di gestione	3
Art. 4	Piano annuale di gestione e periodi di caccia	3
Art. 5	Accesso ai Distretti di Gestione per la caccia di selezione	4
Art. 6	Responsabile di Distretto	6
Art. 7	Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione.....	7
Art. 8	Censimenti obbligatori e censimenti di controllo	7
Art. 10	Assegnazione capi ospiti.....	8
Art. 11	Comportamento dei cacciatori di selezione.....	9
Art. 12	Modalità di caccia	9
Art. 13	Realizzazione appostamenti di caccia	10
Art. 14	Registrazione uscite di caccia	10
Art. 15	Abbattimenti.....	11
Art. 16	Abbattimenti sanitari.....	12
Art. 17	Verifica e registrazione capi abbattuti	12
Art. 18	Definizione delle classi di sesso ed età.....	12
Art. 19	Caccia di selezione all'interno di Zone di Rispetto Venatorio	14
Art. 20	Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994	14
Art. 21	Sanzioni.....	15

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia di selezione cervidi e bovidi all'interno del territorio in gestione all'ATC 6 GROSSETO NORD. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale; atti e regolamenti attuativi in materia.

Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate nonché consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.

La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata al mantenimento della loro presenza sul territorio a livelli tali da minimizzare i danni alle colture agricole ed al patrimonio forestale, zootecnico e faunistico, secondo i parametri fissati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art. 2 Vocazione del territorio

La Regione individua nel PFV le Aree Vocate e le Aree non Vocate alle specie.

Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie in esame attraverso il conseguimento della Densità Obiettivo, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvicolturali di tali aree, al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.

Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.

Le diverse tipologie di vocazionalità del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico dell'ATC.

Art. 3 Unità di gestione

L'ATC suddivide il territorio a caccia programmata vocato e non vocato in Unità di Gestione omogenee per vocazione, denominate Distretti.

Le UDG individuate in Area Vocata e in Area Non Vocata per ciascuna specie sono riportati su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico dell'ATC.

Art. 4 Piano annuale di gestione e periodi di caccia

Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione dei cervidi e bovidi, sulla base delle proposte dell'ATC.

La Regione definisce annualmente con specifica Deliberazione i tempi per la caccia di selezione alle varie specie ungulate.

Art. 5 Accesso ai Distretti di Gestione per la caccia di selezione

La caccia di selezione alle specie ungulate nel territorio dell'ATC può essere svolta da tutti i cacciatori iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione per la specie interessata e iscritti all'ATC, come ATC di Residenza o Ulteriore ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione per la specie interessata.

In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della L.R. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria che come ulteriore ATC.

I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della L.R. 3/1994, possono iscriversi anche a più distretti per la caccia di selezione all'interno dell'ATC, sia esso come residenza venatoria che come ulteriore ATC, per ogni specie,.

Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all'ATC competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso **tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno**.
Le richieste pervenute dopo tale data potranno essere valutate solo se riferite a distretti non saturi.

I cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC il trasferimento ad altro Distretto. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere richiesto unicamente da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo **non inferiore a 3 stagioni venatorie** continuative nel medesimo Distretto.

Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di due distretti.

L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, sulla base della vigente normativa e della pianificazione faunistico-venatoria regionale.

Qualora il Distretto risulti saturo, l'ATC può assegnare i selecontrollori esclusi a Distretti eventualmente non saturi.

Ciascun selecontrollore, secondo l'opzione di caccia da egli prescelta e le norme di cui sopra, ha diritto all'iscrizione ad almeno un Distretto di gestione e non potrà esserne escluso se non:

- per sua espressa volontà;
- per non avere esercitato la caccia di selezione per due stagioni venatorie consecutive, anche avendo eseguito i censimenti. Oltre tale termine, nel caso in cui voglia riprendere l'attività

venatoria è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione utilizzando l'apposito modello reperibile dal sito web dell'ATC.

Nei casi in cui le richieste pervenute superino la disponibilità del Distretto (Distretto saturo, secondo gli indici previsti dal PFVR), l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

Tab. 1 – Parametri di priorità per l'iscrizione al Distretto

A	PUNTI 1	RESIDENTI FUORI PROVINCIA MA RESIDENTI IN TOSCANA
B	PUNTI 2	RESIDENZA ANAGRAFICA IN ALTRO ATC DELLA PROVINCIA
C	PUNTI 3	RESIDENZA ANAGRAFICA IN UNO DEI COMUNI COMPRESI NELL'ATC IN CUI RICADE IL DISTRETTO
D	PUNTI 4	PER OGNI ANNO DI ASSEGNAZIONE ALLO STESSO DISTRETTO

In caso di parità di punteggio sarà provveduto tramite sorteggio.

E' fatto salvo il punteggio acquisito da ogni selecontrollore negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

I cacciatori assegnati a Distretti saturi saranno iscritti ad una specifica lista di attesa del Distretto.

Il cacciatore di selezione iscritto in lista di attesa è tenuto, al fine di maturare l'eventuale diritto al prelievo, a partecipare a tutte le attività del Distretto (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.); l'iscrizione del selecontrollore dalla lista di attesa al Distretto potrà avvenire qualora i requisiti di saturazione vengano meno, in particolare per quanto attiene la disponibilità di capi in assegnazione.

Nelle liste di attesa il numero di cacciatori iscritti può essere illimitato.

L'ATC redige la graduatoria ai fini dell'accesso alla gestione tenendo conto dei parametri di priorità riportati nella precedente tabella 1.

La mancata partecipazione ai censimenti o la sospensione per altri motivi dei selecontrollori iscritti permetterà ad altrettanti selecontrollori in attesa di partecipare all'attività venatoria al fine di mantenere operativi il maggior numero possibile di cacciatori nel distretto. L'iscritto titolare, dopo aver recuperato il censimento perso, riprenderà a pieno titolo l'attività venatoria all'interno del distretto, mentre il sostituto riprenderà la posizione nella lista di attesa.

L'ATC provvede ad informare e convocare incontri con i Responsabili dei Distretti al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività del Distretto inoltre attraverso il sistema gestionale fornisce al responsabile del Distretto in tempo utile per l'avvio delle attività venatorie e per effettuare le attività di cui ai successivi capoversi:

- a) L'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
- b) Il piano di prelievo;

All'inizio di ciascuna stagione venatoria l'ATC assegna al distretto un numero adeguato di contrassegni inserendoli nel sistema di teleprenotazione e che dovranno essere distribuiti dal responsabile del distretto ai singoli cacciatori; l'assegnazione del contrassegno al selecontrollore da parte del responsabile dovrà essere registrata nel sistema di prenotazione, rendendolo così operativo. I contrassegni non consegnati rimangono in custodia al responsabile del distretto e resteranno valide anche negli anni successivi.

Il responsabile del distretto, al fine della corretta gestione dei capi prelevabili nel rispetto del piano assegnato al distretto, ha la facoltà di attivare o bloccare i contrassegni dei selecontrollori. La mancanza di un contrassegno attivo impedisce la prenotazione al selecontrollore.

Nel caso di cambio del responsabile i contrassegni dovranno essere consegnati al nuovo responsabile.

I contrassegni sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori

I contrassegni rimangono in carico a ciascun cacciatore e devono essere riconsegnati al responsabile esclusivamente al momento dell'eventuale cancellazione dal distretto. Sarà comunque facoltà del responsabile ai fini della migliore gestione decidere in merito alla eventuale riconsegna allo stesso.

All'avvicinarsi dell'esaurimento dei contrassegni i cacciatori potranno richiederne altri al responsabile del Distretto purchè nelle disponibilità del Responsabile e congruamente con i capi assegnati al Distretto e disponibili per l'abbattimento.

Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce annualmente l'ammontare del contributo per la partecipazione alla caccia di selezione, nei limiti stabiliti con apposita Delibera dalla Giunta Regionale. Prima dell'inizio dell'attività venatoria, i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere il diritto all'abbattimento sono tenuti a versare tale contributo. Attraverso il sistema di prenotazione sarà disponibile il versamento, pena l'esclusione dalla possibilità di prenotazione.

I cacciatori in possesso di Opzione D che esercitano la caccia di selezione alla stessa specie in più di un Distretto dell'ATC, sono tenuti a versare il contributo previsto per ciascuno dei Distretti ai quali sono iscritti.

Art. 6 *Responsabile di Distretto*

Per ogni Distretto di gestione, il Comitato dell'ATC individua un Responsabile e due vice-responsabili, su designazione dell'assemblea degli iscritti al Distretto.

Il Responsabile del Distretto e i due vice-responsabili restano in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale, dopodiché devono essere riconfermati o sostituiti su proposta a maggioranza dall'assemblea degli iscritti al Distretto.

I Responsabili dei Distretti hanno il compito di interfacciarsi e supportare l'ATC per ogni esigenza organizzativa, e con il supporto degli iscritti, al fine di fronteggiare eventuali emergenze di danni che dovessero di volta in volta verificarsi nel Distretto.

Il Responsabile del Distretto deve convocare **almeno annualmente una riunione** con tutti i cacciatori iscritti al Distretto, verbalizzando le principali decisioni assunte.

Per l'espletamento delle mansioni di cui sopra, i Capidistretto possono avvalersi di selecontrollori di loro fiducia, tra quelli iscritti al Distretto.

Il Comitato di Gestione dell'ATC può revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile del Distretto e dei vice-responsabili qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente regolamento o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC.

Art. 7 *Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione*

I Distretti, al fine di consentire una migliore e più proficua organizzazione del prelievo, possono essere suddivisi dall'Assemblea del Distretto o dall'ATC in Sottozone di caccia.

Al fine di garantire una migliore gestione delle attività venatorie del Distretto ed al fine di dare un adeguato supporto al Responsabile, i cacciatori di selezione iscritti ai Distretti, sono suddivisi in Gruppi di caccia composti da un massimo di 10 selecontrollori la cui composizione è individuata dal Responsabile del Distretto.

Per lo svolgimento dell'attività di gestione, ogni Gruppo di caccia nominerà un proprio referente o Capogruppo, che deve coordinare il gruppo e interfacciarsi con il Responsabile del Distretto; i nominativi dei Capigruppo devono essere comunicati all'ATC o se disponibile inserito nel sistema gestionale dell'ATC.

Art. 8 *Censimenti obbligatori e censimenti di controllo*

Il Responsabile di Distretto, supportato dai vice responsabili e dai Capo gruppo, deve coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

I cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo, sono tenuti ad effettuare i censimenti definiti, in numero e modalità, previsti dall'ATC, per il Distretto di appartenenza.

I censimenti potranno essere svolti a vista da punti fissi, in battuta o con altri metodi definiti dall'ATC sulla base delle indicazioni del tecnico di riferimento in ottemperanza delle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana.

Ogni selecontrollore è tenuto a partecipare ai censimenti del proprio Distretto di appartenenza.

L'assenza ai censimenti può essere recuperata, nella sola forma della battuta, in altro Distretto.

Il mancato recupero comporta l'esclusione dal prelievo.

I cacciatori iscritti a più Distretti per la stessa specie, nel caso che le giornate di censimento siano coincidenti, possono svolgere tale attività in uno solo dei Distretti di iscrizione, recuperando le assenze con i censimenti in battuta in altro Distretto.

Entro 10 giorni dal termine dei censimenti, il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all'ATC, i risultati dei monitoraggi effettuati secondo le modalità tecniche impartite dall'ATC.

Art. 9 Gestione capi in prelievo

Nei Distretti posti in area non vocata alla specie i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori iscritti al Distretto con il metodo a scalare.

Nei Distretti posti in area vocata alla specie, i capi in prelievo, almeno fino al raggiungimento del 70% del piano, sono assegnati a tutti i cacciatori iscritti al Distretto con il metodo a scalare.

Per la restante parte del piano, il Responsabile del Distretto, assegna i capi in prelievo ai cacciatori iscritti al Distretto. L'assegnazione dei capi deve prevedere una rotazione tra i selecontrollori delle varie classi di sesso ed età, anche sorteggiando tra coloro che non hanno ricevuto il capo l'anno precedente

Per le attività svolte, al Responsabile, ai Vice responsabili ed ai Capo gruppo, potranno essere assegnati al massimo un capo in più ciascuno.

Art. 10 Assegnazione capi ospiti

Il Comitato di Gestione dell'ATC, come previsto dall'Art.75 comma 4 del DPGR n.48/R, può destinare la cessione dei diritti di caccia di selezione a cervidi e bovidi a cacciatori ospiti, previo pagamento della quota stabilita dal Comitato stesso, in relazione alle diverse classi assegnate.

Per quanto sopra, l'ATC si riserva di trattenere una quota dei capi assegnati in prelievo ai Distretti, da destinare ai cacciatori ospiti, in base all'Art. 68 comma 1 lett.o) del Regolamento DPGR n.48/R.

Nel caso di mancato completamento della quota suddetta, l'ATC riassegna i capi in esubero al Distretto.

Art. 11 *Comportamento dei cacciatori di selezione*

I cacciatori di selezione, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell'ambiente e della fauna.

Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.

Il cacciatore di selezione, nello svolgere la sua attività venatoria, ha l'obbligo civile di segnalare eventuali rischi/principi di incendio alle autorità competenti (Carabinieri 112, Vigili del Fuoco 115, Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo 800 425 425 ecc..).

Art. 12 *Modalità di caccia*

La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme all'aspetto e, dove consentito, alla cerca, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

L'ATC, sentiti i Responsabili dei distretti, definisce, anche in base alla vocazione del territorio, i settori di caccia dove è consentita la caccia di selezione con la modalità della cerca.

L'accesso al luogo di caccia, ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento della caccia di selezione, i cacciatori devono indossare **sempre un capo di abbigliamento ad alta visibilità**.

Prima di eseguire lo sparo, il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza, presumendo dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio.

Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al selecontrollore di accertarsi dell'esito del tiro e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato.

In caso di ferimento dubbio o accertato, il cacciatore deve inserire l'esito (capo ferito) nel sistema di prenotazione dal quale sarà attivata la procedura di verifica attraverso la richiesta di intervento da parte di Conduttore di cane da traccia abilitato.

Il Cacciatore di selezione, in caso di ferimento dell'animale, deve provvedere a segnalare l'anschluss ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità immediata di attivazione di Conduttore con cane da traccia, il cacciatore è tenuto ad avvisare il Responsabile del Distretto

Art. 13 Realizzazione appostamenti di caccia

La costruzione di altane deve essere realizzata previo accordo e consenso scritto con i proprietari e o conduttori del fondo.

Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale.

La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni strutturali che ne possano compromettere le condizioni vegetative e sanitarie.

Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimossi da coloro che lo abbiano allestito e/o utilizzato, ponendo cura a ripristinare lo stato dei luoghi.

Gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri.

La nuova collocazione e eliminazione degli appostamenti o settori di caccia sarà effettuata dal responsabile del distretto attraverso l'utilizzo delle funzionalità riservate nel Webgis presente nel sistema di prenotazione. Dopo l'inserimento nel sistema l'appostamento o settore potrà essere prenotato.

Art. 14 Registrazione uscite di caccia

Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale. (username e password)

Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore deve registrare l'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione digitale.

Ogni cacciatore è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione digitale per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, per essere informato sui principali obblighi, per dati di censimento e quanto altro.

Il Sistema di Teleprenotazione digitale è il sistema utilizzato dall'ATC a scopo gestionale e statistico per la raccolta dati e non è un sistema "autorizzativo"; pertanto i cacciatori per le uscite di caccia, i tempi e le modalità di caccia, devono sempre tener conto della legislazione e normative tempo per tempo vigenti.

La registrazione dell'uscita di caccia potrà essere attivata anche con prenotazione telefonica.

La prenotazione dovrà essere chiusa entro 72 ore, trascorse ulteriori 72 ore senza che vi sia stata la chiusura dell'uscita, il sistema informatico dell'ATC chiuderà in autonomia la prenotazione senza registrazione di alcun esito.

L'annullamento della prenotazione deve avvenire almeno 2 ore prima dell'ora di prenotazione del capanno.

Art. 15 Abbattimenti


Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

Ai fini della verifica degli abbattimenti e della raccolta dati il selecontrollore può detenere testa e mandibola scarnificata fino alla sessione di controllo capi o fare una o più foto in modo che siano ben evidenziati:

- la testa dell'animale, con il numero della fascetta attaccata all'orecchio
- la tavola dentaria della mandibola, precedentemente distaccata e scarnificata.

Solo dopo aver chiuso la prenotazione, il selecontrollore deve inviare la suddetta documentazione fotografica al tecnico incaricato (via mail o whatsapp) entro 72 ore dall'ora dell'abbattimento o, in alternativa, qualora sia attivata la funzione allegare la foto durante l'inserimento del capo nel sistema di prenotazione. Tali foto saranno eventualmente inviate anche al Responsabile del distretto secondo indicazioni dallo stesso fornite.

Il selecontrollore è tenuto altresì a inserire le principali misure biometriche, obbligatoriamente solo la lunghezza della mandibola, accuratamente raccolte, e richieste all'atto di chiusura dell'abbattimento nel Sistema di Teleprenotazione dell'ATC



Lo smaltimento della testa e della mandibola potrà avvenire solo dopo aver ricevuto l'OK dal tecnico o dal capodistretto (infatti, nel caso in cui la documentazione fotografica inviata non fosse ritenuta idonea, il selecontrollore dovrà rifarla e inviarla nuovamente).

Nel caso in cui il selecontrollore fosse impossibilitato a raccogliere la documentazione fotografica, dovrà compilare la scheda cartacea di abbattimento, conservare testa e mandibola in congelatore e informare il capodistretto entro 72 ore. Il capodistretto potrà procedere lui stesso con l'invio al tecnico della documentazione fotografica necessaria, oppure potrà accordarsi con il tecnico incaricato per fissare una data per una sessione di controllo dei capi.

Art. 16 Abbattimenti sanitari

In caso di avvistamento di capi malformati o con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione sono tenuti ad abbattere l'animale.

Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari sono:

- a) maschi parruccati (lesioni permanenti dei testicoli);
- b) con arti rotti o mancanti;
- c) con evidente, abbondante e purulenta lacrimazione di uno o di entrambi gli occhi;
- d) con posteriore sporco di deiezioni liquide.

Il capo sanitario abbattuto dovrà essere fatto visionare, anche tramite invio di documentazione fotografica, al Responsabile del Distretto che dovrà avvisare l'ATC e il Servizio Territoriale Regionale, che predisporrà per la verifica del capo.

Il Servizio Territoriale Regionale valuterà caso per caso se sottoporre il capo abbattuto ad ispezione veterinaria o recapitarlo all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti di rito.

L'abbattimento sanitario non sarà compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore.

Art. 17 Verifica e registrazione capi abbattuti

Per la verifica dell'esecuzione del prelievo l'ATC utilizzerà i dati registrati nel Sistema di Teleprenotazione, eventualmente e opportunamente corretti dal tecnico incaricato dopo visione del materiale fotografico di cui all'Art. 16, o, alternativamente, del controllo a vista del materiale biologico dei capi abbattuti (testa e mandibola scarnificata) e scheda di abbattimento.

In questo caso il selecontrollore dovrà consegnare il materiale presso il punto di raccolta indicato dal capodistretto (e concordato con il tecnico incaricato) al termine di ciascun periodo di caccia

Art. 18 Definizione delle classi di sesso ed età

Ai fini del controllo dei capi abbattuti, nonché per l'identificazione dei capi durante i censimenti si specificano le definizioni delle classi di sesso ed età definite dalla Regione:

CAPRIOLO

Maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie;

Femmina: femmina risultante di età superiore a 12 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ossia tra 12 e 24 mesi);

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

CAPRIOLO INVERNALE (dal 1° gennaio al 1° giugno)

Maschio adulto: maschio risultante con più di 18 mesi di età dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;

Piccolo maschio: maschio risultante con età inferiore a 12 mesi dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Piccolo femmina: femmina risultante di età inferiore a 12 mesi dalla dentatura.

DAINO

Maschio palancone: maschio di età superiore od uguale a quattro anni (4 anni compiuti) o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da conformazione a pala di larghezza uguale o superiore a 10 centimetri su almeno una stanga; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala, congiungendo in linea retta i due punti più distanti della pala (escluse le punte), tra il bordo anteriore e quello posteriore della palmatura.; **(dipende però dal metodo di misurazione)**

Maschio balestrone: maschio di età compresa tra due e quattro anni (3 anni compiuti), o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da almeno quattro punte totali, senza pala o con pala inferiore a 10 centimetri su entrambe le stanghe; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala congiungendo in linea retta i due punti più distanti della pala (escluse le punte), tra il bordo anteriore e quello posteriore della palmatura; **(dipende però dal metodo di misurazione)**

Maschio fusone: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

MUFLONE

Ariete: maschio di età superiore o uguale a due anni (2 anni compiuti) o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e con sviluppo superiore a 180° (angolo piatto);

Binello: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e con trofeo inferiore a 50 centimetri di lunghezza e sviluppo inferiore a 180° (angolo piatto);

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Agnello: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

CERVO

Maschi adulti: maschi di età superiore od uguale a 5 anni (5 anni compiuti) dalla dentatura o aventi palco con lunghezza

superiore a 70 cm e almeno 4 punte;

Maschi subadulto: maschi di età compresa tra i 2 e i 5 anni (4 anni compiuti) dalla dentatura o aventi palco con lunghezza

inferiore o uguale a 70 cm e non più di 4 punte;

Maschi giovani: maschi di età comprese tra i 12 e i 24 mesi;

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra

12 e 24 mesi);

Piccoli: maschi e femmine di età inferiore ai 12 mesi.

Per i Cervidi si considera per convenzione che l'epoca di passaggio di classe è il **1° di giugno** (data indicativa del picco delle nascite).

Per il Muflone la data corrispondente è **1° di aprile**.

I piani di prelievo possono contenere, nel caso del Cervo, Daino e Muflone, distinzione tra femmine adulte e femmine sottili. Per quanto la valutazione dell'età si utilizzano le tavole masticatorie rapportate ai dati medi di popolazione.

Per Capriolo, Daino e Cervo, in caso di stanghe spezzate fa sempre comunque fede la valutazione della tavola masticatoria.

Per tutti i maschi la valutazione del trofeo viene fatta nella stanga/corno di maggiori dimensioni.

Art. 19 Caccia di selezione all'interno di Zone di Rispetto Venatorio

La caccia di selezione ai cervidi e bovidi all'interno di ZRV è esercitata dai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui è inclusa la ZRV.

Alcune ZRV possono avere delle restrizioni sulle modalità e sui tempi di caccia, definite in specifici regolamenti.

Art. 20 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994

La realizzazione dei Piani di Controllo di cervidi e bovidi autorizzati all'interno di Istituti a Divieto di Caccia come ZRC, Oasi od altri, verranno affidati:

- ai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui ricade l'istituto o ai Distretti limitrofi all'istituto stesso, tra coloro che hanno effettuato almeno una prestazione d'opera nell'anno all'interno dell'istituto stesso;

I Comitati di Gestione degli istituti devono avvisare, con congruo anticipo, i Responsabili dei Distretti e per conoscenza l'ATC, sulle date di effettuazione delle prestazioni d'opera all'interno degli istituti in modo da garantire che tutti gli iscritti ai Distretti abbiano la possibilità di partecipare.

Il Responsabile del Distretto deve avvisare con congruo anticipo tutti i cacciatori iscritti sulle date di effettuazione degli interventi per ricevere le disponibilità alla partecipazione.

La mancata adesione all'invito di partecipazione all'intervento di controllo dà luogo allo scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento delle disponibilità giornaliere.

Per gli animali abbattuti in conseguenza di interventi di controllo in base all'Art.37 della L.R. 3/1994, l'ATC deciderà sulla destinazione dei capi medesimi oppure sul loro conferimento obbligatorio nella filiera delle carni.

Art. 21 Sanzioni

Per quanto espressamente previsto dal presente regolamento oltre a quanto indicato dall'ATC, si applicano le sanzioni vigenti in materia.